



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18027

Data: 12/10/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 12/10/2018 relativo all'incontro (11388) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Pergine (TN) il 11/10/2018 tra Hockey Pergine Sapiens (162) e Mastini Varese (743).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore **Piva Stefano** (n. tessera 27812) della società A.s.d. Hockey Pergine Sapiens 162 per violazione dell' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Odoni Daniele** (n. tessera 28043) della società Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. 743 ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia, per violazione della regola 143 iii del Regolamento Ufficiale di gioco.

D) Motivazione:

Piva Stefano (n. tessera 27812) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 01,14 il predetto giocatore caricava un giocatore alla balaustra, causandogli una ferita al sopracciglio. Il giocatore che subiva il fallo usciva dal campo di gara per le medicazioni necessarie (3 punti di sutura), rientrando dopo circa 5 minuti per riprendere regolarmente il gioco.

Il Piva Stefano veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 119 ii del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, considerato che il giocatore che ha subito il fallo è stato in grado di riprendere il gioco dopo pochi minuti e stante anche l' assenza di precedenti specifici contestabili al Piva Stefano, ritiene questo Giudice Sportivo di poter contenere l' infliggenda sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di due giornate.

Odoni Daniele (n. tessera 28043) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 15,24, durante un'azione di gioco, il predetto giocatore alzava **incautamente** il proprio bastone, ferendo al volto l' avversario. Quest' ultimo usciva dal campo di gara per le necessarie medicazioni, facendovi peraltro rientro in breve tempo e riprendendo regolarmente il gioco.

Al termine del primo tempo, l'arbitro apprendeva dal medico curante che il giocatore che aveva subito il fallo aveva riportato una lieve ferita al naso, curata con applicazione di vasellina e senza necessità di intervento di sutura.

Ciò premesso, posto che l' Odoni Daniele veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 143 iii del Regolamento Ufficiale di Gioco, va evidenziata la **non intenzionalità** del fallo commesso, da ritenersi invece riconducibile a mera imprudenza, né, a maggiore ragione, delle conseguenze lesive derivatene all' avversario.

Un tanto basta per giustificare la comminazione della sanzione minima di 1 (una) giornata di squalifica ai sensi della sopra citata normativa.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2018-2019**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine Sapiens (162).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. (743).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi